



Delibera n. 86/2021  
30 Aprile 2021  
Allegato X al Verbale n. 02/2021

Oggetto: Accordo di collaborazione Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020, in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";

VISTO il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 12/2021 del 25/02/2021, pubblicato sul Sito Web istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22 luglio 2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;

VISTO che le Parti, con il presente Accordo, realizzano una collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, mirata al perseguimento di un interesse pubblico;

VISTA la Deliberazione n. 50 Adunanza del 27 Luglio 2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nella quale si evidenzia che "*una autorità pubblica può adempiere compiti di interesse pubblico, in collaborazione con altre autorità pubbliche, secondo una forma di cooperazione orizzontale tra amministrazioni pubbliche*";



VISTO lo schema dell'Accordo di collaborazione Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze;  
VALUTATA, dunque, l'opportunità di procedere alla sottoscrizione del sopra citato Accordo, che ha ad oggetto la disciplina il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra le parti nell'ambito del progetto "Lettura storica per il progetto contemporaneo di chiese e dei luoghi monastici. Museo diffuso della Chiesa di Santa Maria Maggiore a Sovana e del suo contesto", coordinato dalla Prof.ssa Cecilia Maria Roberta Luschi;

CONSIDERATO che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;

VISTO il parere favorevole del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento;

su proposta del Presidente,

DELIBERA

L'approvazione dello schema dell'Accordo di collaborazione Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Firmato il 06/05/2021

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 06/05/2021

La segretaria verbalizzante  
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE  
(Prof. Carlo DOGLIONI)

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

EX ART.15 L.7/8/1990 N.241

Tra

**L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia**, in seguito indicato "**INGV**", con sede in Via di Vigna Murata 605, C.F./P.I. 06838821004, rappresentata dal Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre (BL), il 25/07/1957, in qualità di Presidente e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ente

e

il **Dipartimento di Architettura** dell'Università degli Studi di Firenze, (di seguito "**Dipartimento**") con sede in Firenze, Via della Mattonaia, 8, C.F. e P.I. 01279680480, rappresentato dal Prof. Giuseppe De Luca in qualità di Direttore del Dipartimento, autorizzato a firmare il presente atto ai sensi dell'art.5, commi 2 e 3 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo Fiorentino emanato con Decreto rettorale n. 35026 (405) del 08 maggio 2014. domiciliato presso la sede legale dell'Università.

### PREMESSO CHE

- i soggetti firmatari del presente atto sono organismi di diritto pubblico cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti come descritto più avanti, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca da svolgere che costituiscono l'oggetto del presente accordo;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per i soggetti firmatari perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti coinvolti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti a ciascuno dalla legge;
- i soggetti firmatari del presente atto hanno stipulato in data 9/10/2018 un Protocollo d'Intesa Scientifica il quale, in particolare nell'Articolo 2, prevede che "I Contraenti si propongono di conseguire un più stretto collegamento, attuando forme di collaborazione mirate a studi e ricerche specifiche..."
- l'INGV e, in particolare, l'Osservatorio Sismologico di Arezzo e la Sezione Roma2 hanno interesse a svolgere attività di ricerca in ambito di monitoraggio geofisico di strutture di interesse culturale e archeologico;
- l'interesse di cui al precedente punto può qualificarsi come interesse comune in virtù del sopra citato protocollo d'Intesa e ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90;

- l'attività oggetto del presente accordo si inserisce nel quadro di una collaborazione per il progetto "Lettura storica per il progetto contemporaneo di chiese e dei luoghi monastici. Museo diffuso della Chiesa di Santa Maria Maggiore a Sovana e del suo contesto" coordinato dalla Prof.ssa Cecilia Maria Roberta Luschi;
- detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali dell'Università e di INGV.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### **Art. 2 - Finalità e oggetto dell'accordo**

Il presente accordo disciplina il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra le parti nell'ambito del progetto "Lettura storica per il progetto contemporaneo di chiese e dei luoghi monastici. Museo diffuso della Chiesa di Santa Maria Maggiore a Sovana e del suo contesto" coordinato dalla Prof.ssa Cecilia Maria Roberta Luschi con particolare riferimento alle attività definite qui di seguito:

- a) misure geofisiche nell'area di Sovana (GR);
- b) analisi dei dati raccolti per definire le caratteristiche del sottosuolo e contribuire alla individuazione di corpi sepolti di interesse storico e archeologico;
- c) caratterizzazione del suolo di fondazione della Chiesa di Santa Maria Maggiore a Sovana (GR).

#### **Art. 3 - Attività ed impegni reciproci**

L'attività mirerà alla creazione di mappe per la definizione della struttura del sottosuolo della Chiesa di Santa Maria Maggiore a Sovana (GR) e dell'area ad essa circostante. Il Dipartimento prevede la possibilità di:

- a) trasmettere all'INGV, tramite nota di debito, un importo pari a 2.000,00 (duemila/00) euro a titolo di rimborso spese;
- b) utilizzo di strutture, laboratori, calcolatori, automezzi, database informatici e strumentazione.

Ulteriori impegni di risorse umane, ovvero finanziarie, che potessero ritenersi reciprocamente utili durante l'evoluzione delle ricerche potranno essere concordate, mediante atto scritto tra le parti con scambio a mezzo di posta elettronica certificata, previa verifica della disponibilità finanziaria.

#### **Art. 4 - Responsabili dell'accordo**

Il Responsabile scientifico per il Dipartimento per l'attività di cui al presente atto è la Prof.ssa Cecilia Maria Roberta Luschi

Il Responsabile scientifico per l'INGV per le predette attività è il Dott. Stefano Urbini.

### **Art. 5 - Durata dell'accordo**

L'accordo ha la durata di tre anni, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione del presente atto, sino ad esaurimento dell'attività per completamento dello stesso o concorde interruzione delle attività che vi sottendono, che dovrà pervenire con atto scritto, a mezzo posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della conclusione delle suddette attività. Alla scadenza del presente Accordo, i Contraenti potranno procedere al rinnovo per una pari durata, mediante accordo scritto fra le parti.

### **Art. 6 - Contributo alle spese e modalità di erogazione**

Il contributo di cui all'Art. 3, punto a), non configurandosi quale pagamento di corrispettivo finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute. L'operazione è pertanto considerata fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 1 e 4, del DPR 633/72, e pertanto non è prevista emissione di fattura.

Il Responsabile scientifico del Dipartimento provvederà a contattare il responsabile scientifico dell'INGV, comunicando la nota di pagamento con indicazione dei dati essenziali quali il riferimento al presente accordo per effettuare il trasferimento.

### **Art. 7 - Tracciabilità dei flussi**

Ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 2010 e s.m. si dichiara che l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Architettura, e l'INGV sono per legge inserite nella contabilità speciale in Banca d'Italia.

### **Art. 8 - Proprietà intellettuale**

Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente accordo saranno di proprietà di entrambe le parti.

### **Art. 9 - Riservatezza e Trattamento dati personali**

Le parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni e i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016".

Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.

Le Parti, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono gli Enti firmatari dell'Accordo, come individuati in premessa del presente atto. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione della presente, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo.

I rispettivi responsabili del trattamento sono:

il dott. Stefano Urbini per l'INGV;

Il Direttore del Dipartimento prof. Giuseppe De Luca per il DIDA;

Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente contratto il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

#### **Art. 10 - Responsabilità e Mobilità del personale fra le parti**

Salvo i casi di dolo o colpa grave, le parti sono rispettivamente sollevate da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale durante la permanenza presso i rispettivi.

Ciascuna delle parti esonera comunque e tiene indenne la controparte da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte proprio personale dipendente e non.

#### **Art. 11 - Controversie**

Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure tese a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

Nel caso in cui non si addivenisse ad un accordo bonario, le parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti.

#### **Art. 12 - Recesso**

Le parti possono recedere dal contratto nel caso intervengano fatti o provvedimenti che modificano la situazione esistente all'atto di sottoscrizione del contratto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi via posta elettronica certificata, ma il recesso non ha effetto per le attività già portate a termine o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e l'Ente si impegna a corrispondere al Dipartimento l'importo delle spese già formalmente concordate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

#### **Art.13 - Codice Comportamento**

Le Parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il DPR 16 Aprile 2013 n. 62 e il Codice di Comportamento emanato dai rispettivi enti. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile.

#### **Art 14 - Stipula, imposte e tasse**

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art.15, co.2-bis della legge n.241/90 e trasmesso via posta elettronica certificata.

Gli oneri di bollo sono a carico delle parti in misura uguale.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al D.P.R. 131/1986 e s.m. a cura e spese della Parte richiedente.

p. L' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Roma, li .....

(Il Presidente Prof. Carlo Doglioni)

.....

p. il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze

Firenze, li .....

(Il Direttore Prof. Giuseppe De Luca)

.....